

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 913/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2014

che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli di offerta stagionalmente elevati per le pesche e le pesche noci e il rallentamento dei consumi dovuto a condizioni climatiche avverse in corrispondenza del picco della raccolta hanno creato una situazione di mercato difficile con un significativo calo dei prezzi. Le possibilità di stoccaggio limitate di questi frutti deperibili non consentono un rapido miglioramento della situazione. Il divieto annunciato dalla Russia sulle importazioni di ortofrutticoli provenienti dall'Unione rischia inoltre di aggravare ulteriormente la situazione sui mercati delle pesche e delle pesche noci. Si è venuta pertanto a creare una situazione di mercato che le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sembrano in grado di poter riequilibrare.
- (2) Per evitare che l'attuale situazione di mercato si trasformi in una turbativa più grave e prolungata è necessario prevedere con urgenza misure di sostegno eccezionali per i produttori di pesche e pesche noci in questa fase della raccolta.
- (3) I ritiri dal mercato costituiscono una misura efficace di gestione delle crisi in caso di eccedenze di ortofrutticoli dovute a circostanze imprevedibili e temporanee.
- (4) Per attenuare l'impatto del calo improvviso dei prezzi di quest'estate è opportuno aumentare temporaneamente l'aiuto finanziario dell'Unione attualmente previsto per i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita a determinati enti, come gli organismi di beneficenza e le scuole. L'aiuto finanziario dell'Unione dovrebbe pertanto essere concesso fino a un massimo del 10 % del volume di produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.
- (5) Tenuto conto del carattere eccezionale delle perturbazioni del mercato e al fine di garantire che tutti i produttori di pesche e pesche noci ricevano un sostegno dall'Unione, è opportuno estendere l'aiuto finanziario ai produttori di pesche e pesche noci che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta.
- (6) I produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori dovrebbero ricevere il 50 % degli importi previsti nell'ambito dell'aiuto finanziario dell'Unione esistente. Essi dovrebbero tuttavia soddisfare condizioni identiche o simili a quelle applicabili alle organizzazioni di produttori. In questo contesto i suddetti produttori, come le organizzazioni di produttori riconosciute, dovrebbero dunque essere soggetti alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1).

